SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 giugno 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **20:**

Fratelli Navarra, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «1986/1995» sorteggiate il 31 maggio 1993.

Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1993.

Comune di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1993.

Rovatti A. & Figli Pompe, società per azioni, in Fabbrico: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1993.

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1992.

IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, società per azioni, in Roma: Errata-corrige all'avviso S-7961 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 16) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1993, n. 196.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci, ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b*), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d*);

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b*); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993, delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b*) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in

rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrate con un rappresentante del Ministero dell'interno; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente,integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore generale, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. La nomina e il rapporto del direttore generale sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Gli organi di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *f)* del comma 1 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione

organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabilite. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. All'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita definiti a norma del comma 2 dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, in materia di disinvestimento e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, a consorzi di banche ed altri operatori economici ed a società, specializzate nel settore anche a capitale misto. L'INPDAP affida la valutazione dei beni ad enti o a tecnici che diano garanzie di imparzialità. La valutazione è svolta in contraddittorio.

2. I programmi ed i criteri di vendita devono prevedere misure particolari per tutelare i conduttori, in particolare i pensionati a basso reddito e le famiglie con soggetti handicappati, impossibilitati all'acquisto.

3. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo, l'INPDAP dà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegna ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni. In caso di acquisto da parte di familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) ai terzi che si impegnano a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnano a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

4. Per i conduttori che sono pensionati con un reddito inferiore a lire trenta milioni annui e per i nuclei familiari con soggetti handicappati che non intendono procedere all'acquisto, il contratto si ritiene di durata novennale.

5. Nei casi di alienazione di cui al comma 3 il prezzo degli alloggi è determinato sulla base di perizie dell'ufficio tecnico erariale; per le alienazioni di cui alla lettera *a)* del predetto comma il prezzo può essere ridotto, sulla base di disposizioni regolamentari approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella misura massima del cinque per cento del suo ammontare, in funzione del reddito del nucleo familiare del conduttore.

6. Per i casi di cui al comma 5, in alternativa alla riduzione del prezzo, sussistendone i presupposti reddituali come definiti in regolamento, l'INPDAP può concedere ai conduttori di cui al comma 3, lettera *a)*, mutui ipotecari al medesimo tasso agevolato previsto per i mutui di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1991, n. 274.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPDAP trasmette, annualmente, al Parlamento una relazione, elaborata dal consiglio di amministrazione, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

a) numero degli alloggi posti in vendita;

b) numero dei conduttori acquirenti;

c) numero dei terzi acquirenti;

d) prezzi di vendita e modalità;

e) sentenze di sfratto esecutive emesse nei confronti di conduttori i cui alloggi sono stati alienati a terzi.

8. Gli immobili alienati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di un quinquennio, salvo che per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 3, lettere *a)* e *b)*. In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

9. Gli immobili alienati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono vincolati per venti anni alla destinazione ad uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Gli atti, in forma pubblica o privata, comportanti una diversa destinazione prima del decorso del suindicato termine ventennale sono nulli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 giugno 1993.

Estensione, alle domande di aiuto per il grano duro di produzione 1992, delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 aprile 1992, n. 276.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 3 aprile 1992, n. 276, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro di produzione 1991, in particolare l'art. 3;

Considerata l'opportunità di dettare disposizioni rivolte a sanare, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, le dichiarazioni di coltivazione del grano duro di produzione 1992, sospese perché contenenti meri errori materiali, a condizione che le correzioni non comportino, comunque, un aumento della superficie indicata nelle anzidette dichiarazioni di coltivazione, e fermo restando le previsioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del decreto n. 416/90 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990;

Ritenuto che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dispone di rilievi aerofotogrammetrici che consentono di verificare la fondatezza delle istanze di sanatoria presentate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, punti 1, 2, 3 e 4, del decreto ministeriale n. 276 del 3 aprile 1992, sono applicabili alle domande di aiuto al grano di produzione 1992, fatto salvo il termine di presentazione delle istanze di sanatoria che è fissato improrogabilmente al 19 luglio 1993.

2. Il modello dell'istanza di sanatoria di cui al punto 3 del richiamato art. 3 del decreto ministeriale n. 276/1992 è adeguato in conseguenza della disposizione di cui al punto precedente.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

Il Ministro: DIANA

93A3490

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1993.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale dell'importo di duemila milioni di dollari statunitensi, a cedola variabile.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 116, che disciplina l'emissione da parte del Ministro del tesoro di titoli del debito pubblico in valuta straniera;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso variabile con pagamenti a tasso fisso — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso fisso nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000 milioni di dollari USA, a cedola variabile pagabile in rate trimestrali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di settembre del 1993.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di cinque anni, con inizio nel mese di giugno del 1993 e scadente nel mese di giugno 1998; frutta un interesse pari al tasso LIBOR in dollari USA a tre mesi maggiorato dello 0,25%.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 2.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salve le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte, di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro o alle banche estere incaricate del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente per più di sette giorni, nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui le banche estere incaricate del servizio finanziario del prestito abbiano avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 99,75 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 3.100.000 dollari — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di giugno 1993.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il mese di giugno 1998.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Morgan Stanley International, Merrill Lynch International Limited (Merrill Lynch) J.P. Morgan Securities Int. e Kidder Peabody Int. per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

Il Tesoro riconoscerà a Morgan Stanley, Merrill Lynch, J.P. Morgan e Kidder Peabody, che potranno retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provisione *una tantum* dello 0,20% per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari a tasso variabile relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso fisso anche denominati in altra valuta.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 quantificati in lire 60 miliardi faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3502

DECRETO 8 giugno 1993.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 143089 in data 12 maggio 1993 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1993

Il direttore generale: DRAGHI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla: stessa data mese precedente | stessa data anno precedente

ORO
- I In cassa . . . L.
- II In deposito all'estero . . . »

CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.
CASSA . . . »
RISCONTI E ANTICIPAZIONI
- I Risconto di portafoglio:
  - ordinario . . . L.
  - ammassi . . . »
- II Anticipazioni:
  - in conto corrente . . . L.
  - a scadenza fissa . . . »
  - di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »
- III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.

EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
- I ECU . . . L.
- II Altre attività:
  - biglietti e divise . . . L.
  - corrispondenti in conto corrente . . . »
  - depositi vincolati . . . »
  - diverse . . . »

CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »
UFFICIO ITALIANO CAMBI
- I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.
- II Conti speciali . . . »

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »
TITOLI DI PROPRIETÀ
- Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
  - in libera disponibilità . . . L.
  - per investimento delle riserve statutarie . . . »
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- Titoli di società ed enti:
  - per investimento delle riserve statutarie . . . L.
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- Azioni e partecipazioni:
  - di società ed enti controllati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di società ed enti collegati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di altre società ed enti:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.
IMMOBILI
- I Ad uso degli uffici . . . L.
- II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.
MOBILI E IMPIANTI
- I Mobili . . . L.
- II Impianti . . . »
- III Monete e collezioni . . . »

PARTITE VARIE
- I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.
- II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:
  - completati . . . L.
  - in allestimento . . . »
- III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.
- IV Debitori diversi . . . »
- V Altre . . . »

RATEI . . . L.
RISCONTI . . . »
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »
L.

CONTI D'ORDINE
- I Titoli ed altri valori:
  - a garanzia . . . L.
  - altri . . . »
- II — Depositari di titoli e valori:
  - interni . . . L.
  - esteri . . . »
- III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.
- IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):
  - titoli . . . L.
  - corrispondenti interni . . . »
  - corrispondenti esteri . . . »
- V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):
  - titoli . . . L.
  - valute e lire . . . »
- VI — Ordini in corso:
  - acquisti di valute . . . L.
  - lire a fronte vendite di valute . . . »
  - acquisti di titoli . . . »
  - lire a fronte vendite di titoli . . . »
- VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.

TOTALE . . . L.

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore

93A3448

PASSIVO

PASSIVO			DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE		L		
VAGLIA CAMBIARI		»		
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L			
II — Altri	»			
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L			
II — Di altri enti	»			
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L			
II — A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»			
IV — Società costituende	»			
V — Altri	»			
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE		L		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		»		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.		»		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L			
II — Conti dell'estero in lire	»			
III — Altre	»			
DEBITI IN ECU (FECoM)		L		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE		»		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)		»		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»			
III — Svalutazione portafoglio	»			
IV — Oscillazione cambi	»			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»			
VI — Oscillazione titoli	»			
VII — Copertura perdite eventuali	»			
VIII — Assicurazione danni	»			
IX — Ricostruzione immobili	»			
X — Rinnovamento impianti	»			
XI — Imposte	»			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»			
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		L		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		»		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		»		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.		»		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI		»		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI		»		
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L			
II — Altre	»			
RATEI		L		
RISCONTI		»		
CAPITALE SOCIALE		»		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		»		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413		»		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE		»		
RENDITE DELL'ESERCIZIO		»		
		L		
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L			
II — Titoli e valori presso terzi	»			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)				
titoli	L			
valute e lire	»			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)				
titoli	L			
corrispondenti interni	»			
corrispondenti esteri	»			
VI — Ordini in corso				
lire a fronte acquisti di valute	L			
vendite di valute	»			
lire a fronte acquisti di titoli	»			
vendite di titoli	»			
VII — Ammortamenti fiscali e evidenza	L			
TOTALE		L		

Il Ragioniere generale

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1993.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 4 novembre 1992 presentata dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 330495 del 12 febbraio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsti dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3487

DECRETO 28 maggio 1993.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla BNL vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 27 luglio 1992 e 3 febbraio 1993 presentate dalla BNL vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette domande;

Vista la nota n. 330908 del 9 marzo 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla BNL vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsti dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3488

DECRETO 28 maggio 1993.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate da La Fiduciaria vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1992 presentata da La Fiduciaria vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 330494 del 12 febbraio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate da La Fiduciaria vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsti dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3489

DECRETO 10 giugno 1993.

Esaurimento degli stanziamenti previsti dall'art. 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti innovativi in favore delle piccole imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante norme sulla concessione di agevolazioni ai sensi della predetta legge n. 317/1991;

Viste le domande per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991, trasmesse in data 14 aprile 1992 per investimenti innovativi ubicati nei territori che non beneficiano della riserva in favore del Mezzogiorno prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti i decreti ministeriali con i quali. in favore dei suddetti investimenti, sono stati concessi contributi ridotti percentualmente ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge n. 317/1991;

Rilevato che risultano esauriti gli stanziamenti previsti per gli anni 1991, 1992 e 1993 per i citati contributi in conto capitale relativi ai territori che non beneficiano della predetta riserva in favore del Mezzogiorno;

Visto, in particolare il comma 7 dell'art. 10 della legge n. 317/1991;

Decreta:

Articolo unico

Sono esauriti gli stanziamenti relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, destinati ai territori che non beneficiano della riserva prevista in favore del Mezzogiorno dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

93A3503

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro dei trasporti per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. dott. Giorgio Carta e sen. dott. Michele Sellitti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale l'on. dott. Giorgio Carta, deputato al Parlamento e il sen. dott. Michele Sellitti, senatore della Repubblica, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per i Trasporti e per la Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato on. dott. Giorgio Carta e il sen. dott. Michele Sellitti sono delegati a partecipare, nei casi di impedimento od assenza del Ministro, alle attività parlamentari inerenti all'Amministrazione dei trasporti.

Art. 2.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. dott. Giorgio Carta gli atti riguardanti:

Direzione generale dell'aviazione civile:

a) decisione dei ricorsi gerarchici in materia di rapporto di impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello;

b) decisione dei ricorsi gerarchici ex art. 11 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

Art. 3.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato sen. dott. Michele Sellitti gli atti riguardanti:

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

a) decisione dei ricorsi gerarchici in materia di rapporto di impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello;

b) decisione dei ricorsi gerarchici in materia di autotrasporto di viaggiatori e merci, nazionale e internazionale, nonché in materia di accesso alla professione nei relativi settori;

c) decisione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida dei veicoli a motore e delle carte di circolazione, avverso i provvedimenti di revisione, revoca, denegato rilascio e declassamento delle patenti di guida dei veicoli a motore, nonché avverso i giudizi delle commissioni mediche locali; decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti di revisione dei veicoli.

Art. 4.

L'on. dott. Giorgio Carta, in caso di impedimento od assenza del Ministro:

a) presiede il consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile, la commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, incaricata dell'esame dei diritti aeroportuali e della determinazione delle tariffe aeree ed aeroportuali e il comitato di cui all'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, incaricato dell'esame di progetto e contratti in materia di aviazione civile;

b) presiede la commissione di cui all'art. 13 della legge 14 giugno 1940, n. 410, sulle ferrovie concesse, la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse, la commissione di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane ed il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 5

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Michele Sellitti, in caso di assenza o impedimento del Ministro, presiede il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché la commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981.

Art. 6.

I Sottosegretari di Stato on. dott. Giorgio Carta e sen. dott. Michele Sellitti sono delegati, alternativamente, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a:

rappresentare il Ministro nel Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nel Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (C.I.P.E.T.), nel Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) e nel Comitato interministeriale per la programmazione industriale (C.I.P.I.).

Art. 7.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'ufficio di Gabinetto chi debbono essere inoltrati dalle Direzioni generali e dagli uffici competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro: COSTA

93A3491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, concernente modificazioni dell'ordinamento didattico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia in data 20 maggio 1992 e della facoltà di magistero in data 13 maggio 1992, del consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1992 e del senato accademico in data 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visto il decreto rettorale n. 221 del 9 ottobre 1992 di costituzione della facoltà di lingue e letterature straniere;

Vista la deliera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere moderne in data 14 ottobre 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 29 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 67 vengono inseriti, i seguenti articoli, con la numerazione che ne consegue e col correlativo scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Titolo VII

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 68. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 69. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte ed orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua. La prova scritta obbligatoria ed uguale per i triennalisti come per i quadriennalisti, non è propedeutica rispetto all'esame orale. Resta l'obbligo di superare entrambe le prove per poter accedere a quelle dell'anno successivo. Non è previsto alcuno sbarramento tra il primo e il secondo biennio. Le discipline attivate o mutuabili sono incluse nelle seguenti aree didattiche:

a) *Area delle lingue letterature straniere:* (quadriennale ovvero triennale):

Area anglistica:

letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura angloamericana;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura inglese medievale;
lingua inglese;
linguistica inglese;
storia della lingua inglese.

Area francesistica:

civiltà francese;
letterature francofone;
lingua francese;
linguistica francese;
lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese.

Area germanistica:

letteratura austriaca;
letteratura tedesca contemporanea;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura tedesca medievale e moderna;
linguistica germanica;
lingua tedesca;
storia della lingua tedesca.

Area ispanistica e lusitanistica:

letteratura brasiliana;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura ispano-americana;
lingua spagnola;
storia della lingua spagnola.

Area scandinava:

lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura finnica;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura svedese.

Area slavistica e dell'Europa centro-orientale:

fonetica e fonologia russa;
letteratura russa moderna e contemporanea;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura cecoslovacca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura rumena;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slavo-ecclesiastica;
lingua e letteratura ungherese;
lingua e letteratura ucraina;
lingua russa;
lingue e letterature dei Paesi baltici;
storia della lingua russa.

b) *Area italianistica:*

filologia italiana;
letteratura italiana;
letteratura italiana contemporanea;
linguistica italiana;
storia della lingua italiana.

c) *Area di scienze del linguaggio:*

fonetica e fonologia;
glottologia;
linguistica applicata;
linguistica computazionale;
linguistica generale;
psicolinguistica;
semantica, lessicologia e lessicografia;
geografia linguistica;
sociolinguistica.

d) *Area delle scienze glottodidattiche:*

didattica della lingua francese;
didattica della lingua inglese;
didattica della lingua italiana;
didattica della lingua tedesca;
didattica della lingua russa;
didattica della lingua spagnola;
glottodidattica.

e) *Area di scienze dell'educazione:*

pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
teoria della personalità.

f) *Area delle scienze geografiche:*

geografia;
geografia politico-economica;
geografia storica;
geografia umana.

g) *Area delle scienze filosofiche:*

estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea.

h) *Area di lingue e culture classiche:*

letteratura greca;
letteratura latina;
letteratura umanistica;
lingua e letteratura neo-greca;
storia della civilità e della tradizione classica;
lettorato di latino;
storia della lingua e letteratura latina medievale.

i) *Area di scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte medievale e moderna;
storia dell'arte dei Paesi europei;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia della musica;
storia delle arti;
storia e critica del film.

k) *Area delle filologie:*

filologia germanica;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia ugro-finnica.

l) *Area di scienze storiche:*

storia americana;
storia bizantina;
storia contemporanea;
storia medievale;
storia moderna;
storia dei Paesi slavi e Europa centrale;
storia economica.

m) *Area di scienze storico-culturali:*

etnologia;
storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
storia delle dottrine politiche;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia del Rinascimento;
teorie e storia della storiografia.

n) *Area di scienze della letteratura e della traduzione:*

letterature comparate;
sociologia della letteratura;
storia della critica letteraria;
teoria della letteratura;
teoria e tecnica della traduzione.

o) *Area di scienze della comunicazione:*

semiotica;
sociologia;
storia del giornalismo;
teoria della comunicazione.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (letteratura italiana), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta può avere luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, che consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove annualità con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta nell'ambito dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea deve indicare sia la lingua e letteratura straniera quadriennale, sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 gennaio 1993

Il rettore

93A3454

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1991 relativo all'adeguamento del corso di laurea in medicina e chirurgia al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 3 dicembre 1991;

Vista la delibera del senato accademico del 12 febbraio 1992;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 novembre 1992;

Riconosciuta la necessità di apportare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Allo statuto dell'Università dell'Aquila relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia vengono apportate le seguenti modifiche:

Art. 64, lettera *E)* - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre.

Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni effettivi.

La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alla prove di recupero».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, indicano i periodi nei quali i singoli esami debbono essere effettuati».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti».

Art. 65 *(Area del secondo ciclo triennale)*.

8. AREA DELLA PATOLOGIA SISTEMATICA ED INTEGRATA MEDICO-CHIRURGICA

Alle discipline del corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare viene aggiunta la seguente disciplina:

«Cardiochirurgia pediatrica».

14. AREA DELLA PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

Alle discipline del corso integrato di pediatria generale e specialistica viene aggiunta la seguente disciplina:

«Cardiologia pediatrica»

16. AREA DELLA PATOLOGIA APPLICATA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE

Alle discipline del corso integrato di anatomia patologica II, viene aggiunta la seguente disciplina

«Anatomia patologica cardiovascolare»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 31 marzo 1993

Il rettore SCHIPPA

93A3469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)».

Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P D A P.)» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 90 del 19 aprile 1993

93A3526

Mancata conversione del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 111 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 111, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 90 del 19 aprile 1993

93A3527

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato agli operatori nel regime transitorio d'importazione di banane fresche nella Comunità

Con regolamento CEE n 1443 del 10 giugno 1993 sono state stabilite le misure transitorie, in particolare per quanto concerne il trimestre luglio/settembre 1993, per l'applicazione del regime di importazione di banane fresche di cui al regolamento CEE n 404/93 e regolamento della Commissione n 1442 del 10 giugno 1993 per l'anno 1993

Gestione del contingente tariffario art 2 regolamento n 1443

Gli operatori delle categorie A e B di cui al regolamento n 404/93, art. 19 *a)* e *b)*, che hanno commercializzato almeno 250 tonn di banane, di origine Paesi terzi e ACP non tradizionali, per la categoria A, e di origine Paesi CEE/ACP tradizionali, per la categoria B, in uno dei tre anni di riferimento, potranno presentare domanda di registrazione presso il Ministero del commercio con l'estero entro il 7 luglio secondo gli schemi allegati *A* e *B*

Gli operatori della categoria C di cui al regolamento CEE n 404/93, art 19, lettera *c)* potranno presentare domanda di registrazione entro il 24 giugno secondo lo schema allegato *C*

La domanda di certificato, nei limiti della quantità spettante, assistita da cauzione pari a 15 ECU Tonnellata (art 19, regolamento n 1442/93) dovranno essere presentate, per la categoria A e B entro e non oltre dodici giorni lavorativi dalla registrazione

Per la categoria C (nuovi operatori che hanno iniziato a commercializzare banane nel 1992) le domande di certificato dovranno essere presentate entro il 7 luglio 1993 — a seguito di comunicazione da parte del Ministero delle quantità assegnate — per un quantitativo compreso tra il 36% e il 60% della quota attribuita per l'anno in corso

Gestione delle importazioni di banane ACP tradizionali

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni relativamente alle misure transitorie per il regime di cui all'art 7 del regolamento n 1443

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N°15

OGGETTO: RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19A) DEL REG: 404/93 (66,5% CONTINGENTE TARIFFARIO).
OPERATORI CATEGORIA A

Il Sottoscritto , nato a il in qualità di della Azienda con sede nella Comunità a Tel: Fax: P. IVA avendo commercializzato banane nella Comunità nel triennio 1989 - 1990 - 1991 (cancellare eventuali anni non operativi) nella funzione economica di: **1° Importatore, 2° Importatore, Maturatore** (cancellare le funzioni non pertinenti) ed intendendo partecipare al riparto del contingente tariffario di cui al l'Art. 19a del Reg. 404/93

Dichiara

di aver effettuato, avendo sede nella Comunita', nel triennio 89/91 la commercializzazione nella CEE dei seguenti quantitativi di banane di origine Paesi Terzi e/o ACP non tradizionali:

PROSPETTO VOLUMI COMMERCIALIZZATI NEL TRIENNIO

Funzione economica ex Art. 5 reg. 1442/93	1989	1990	1991	89-90-91 / 3	Coefficiente di ponderazione	Media triennale ponderata
1° IMPORTATORE					57%	
2° IMPORTATORE					15%	
MATURATORE					28%	

Quantita' ponderata di riferimento dell'operatore categoria A per le banane di origine Paesi Terzi e/o ACP NT

Coefficiente di riduzione categoria A 0.15647

Quota spettante all'operatore per il III° trimestre

ALLEGATO A

La documentazione attestante le quantità dichiarate di banane commercializzate nella CEE nel triennio 89/91 di origine P.T. e/o ACP NT è a disposizione della Amministrazione per gli eventuali controlli presso la Azienda ed è costituita da:

N° bollette doganali di importazione;

N° fatture di acquisto.

N° altra documentazione

Si impegna inoltre a non presentare per l'anno in corso analoga domanda in altro Stato Membro.

Letto, confermato e sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante della Azienda.

(data e luogo) IN FEDE
(il dichiarante)

Attesto che il dichiarante Sig. , identificato ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data Il

Timbro d'ufficio

ALLEGATO A1

Reg. 404/93 -19a
(66.5% contingente dai P.T.)

FAC- SIMILE
DOMANDA DI CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE
(Una copia per ogni ripartizione contingentale - bollo Lit. 15.00)

Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. Import
Div. IVa Roma

OGGETTO: REG. 404/93 REG. 1442/93 REG.1443/93
ISTANZA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO D'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' CON RIFERIMENTO AL CONTINGENTE TARIFFARIO BANANE DI ORIGINE PAESI TERZI E/O ACP N.T. (Art. 19a Reg. 404/93)
TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 1993

La sottoscritta Azienda con sede nella Comunità a Tel Telefax P.IVA registrata nella lista degli Operatori che nel periodo di riferimento hanno esercitato la funzione economica di **1° Importatore, 2° Importatore, Maturatore** (cancellare le categorie non pertinenti) compilata dalla Spett.le Amministrazione in indirizzo, ai sensi delle allegate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con cui sono state presentate a seguito della pubblicazione dei regolamenti in oggetto, le richieste di registrazione,

chiede

il **rilascio di un certificato d'importazione** nella Comunità, a valere sul contingente tariffario banane di origine Paesi Terzi, (trimestre luglio/settembre) aperto il 1° Luglio 1993, per il quantitativo corrispondente al complessivo diritto di tiraggio attribuibile pari a tonnellate

A garanzia della osservanza dello impegno di importare, assunto con il presente atto, si allega inoltre la cauzione costituita in base ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia, per l'ammontare di Lit.
In attesa del rilascio del titolo agricolo richiesto, si inviano distinti saluti.
Fatto e sottoscritto a il

In Fede
(Il Rappresentante Legale)

ALLEGATI: n° dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
n° cauzione.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N° 15

OGGETTO: **RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19b) DEL REG. 404/93 (30% contingente tariffario)**
OPERATORI CATEGORIA B

Il Sottoscritto nato a il in qualità di della Azienda con sede nella Comunità a Tel: Fax: P.IVA
avendo commercializzato banane nella Comunità nel triennio 1989-1990-1991 (cancellare eventuali anni non operativi) nella funzione economica di: **1° Importatore, 2° Importatore, Maturatore** (cancellare le funzioni non pertinenti) ed intendendo partecipare alla ripartizione del contingente tariffario di cui all'art. 19b del Reg. 404/93

Dichiara

di aver effettuato, avendo sede nella Comunita', nel triennio 89/91 la commercializzazione nella CEE dei seguenti quantitativi di banane di origine Comunitaria e/o ACP tradizionali:

PROSPETTO VOLUMI COMMERCIALIZZATI NEL TRIENNIO

Funzione economica ex Art. 5 reg. 1442/93	1989	1990	1991	89-90-91 / 3	Coefficiente di ponderazione	Media triennale ponderata
1° IMPORTATORE					57%	
2° IMPORTATORE					15%	
MATURATORE					28%	

Quantita' ponderata di riferimento dell'operatore categoria B per le banane di origine CEE e/o ACP

Coefficiente di riduzione categoria B 0.11299

Quota spettante all'operatore per il III°trimestre

ALLEGATO B

La documentazione attestante le quantità dichiarata di banane commercializzate nella CEE nel triennio 89/91 di origine CEE e/o ACP è a disposizione della Amministrazione per gli eventuali controlli presso la Azienda ed è costituita da:

N° bollette doganali di importazione;
N° fatture di acquisto;
N° altra documentazione;

Si impegna a non presentare per l'anno in corso analoga domanda in altro Stato Membro.

Letto, confermato e sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante della Azienda.

(data e luogo)

IN FEDE
(il dichiarante)

Attesto che il dichiarante Sig. , identificato ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data

Il

Timbro d'ufficio

ALLEGATO B1

Reg. 404/93 -19b
(30% contingente dai P.T.)

FAC- SIMILE
DOMANDA DI CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE
(una copia per ogni ripartizione contingentale - bollo £15.000)

Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. Import
Div. IVa

OGGETTO: **REG. 404/93 REG. 1442/93 REG.1443/93**
ISTANZA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO D'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' CON RIFERIMENTO AL CONTINGENTE TARIFFARIO BANANE DI ORIGINE PAESI TERZI E/O ACP N.T. (Art. 19b Reg. 404/93)
TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 1993

La sottoscritta Azienda con sede nella Comunità a Tel Telefax P.IVA registrata nella lista degli Operatori che nel periodo di riferimento hanno esercitato la funzione economica di **1° Importatore, 2° Importatore, Maturatore** (cancellare le categorie non pertinenti) compilata dalla Spett.le Amministrazione in indirizzo, ai sensi delle allegate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con cui sono state presentate, a seguito della pubblicazione dei regolamenti in oggetto, le richieste di registrazione,

chiede

il **rilascio di un certificato d'importazione** nella Comunità, a valere sul contingente tariffario banane di origine Paesi Terzi, (trimestre luglio/settembre) aperto il 1° Luglio 1993, per il quantitativo corrispondente al complessivo diritto di tiraggio attribuibile pari a ton.

A garanzia della osservanza dello impegno di importare, assunto con il presente atto, si allega inoltre la cauzione costituita in base ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia, per l'ammontare di Lit
In attesa del rilascio del titolo agricolo richiesto, si inviano distinti saluti.
Fatto e sottoscritto a il

In Fede
(Il Rappresentante Legale)

ALLEGATI: n° dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
n° cauzione.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

OGGETTO: **RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19c) DEL REG. 404/93**
(3,5% Contingente tariffario)
OPERATORI CATEGORIA C

Il sottoscritto nato a il in qualita' di della Azienda con sede nella Comunita' a
Tel: Fax: P.IVA
avendo commercializzato nella Comunità **a decorrere dal 1992** nella funzione economica di: **1° Importatore, 2° Importatore, Maturatore** (cancellare le dizioni non pertinenti) ed intendendo partecipare alla ripartizione del contingente tariffario per l'importazione di banane di origine P.T. e ACP NT di cui all'art: 19c) del Reg. 404/93

Dichiara

di aver operato, avendo sede nella Comunita' nel periodo di riferimento, la commercializzazione di banane a decorrere dal 1992 e di aver quindi titolo a partecipare alla ripartizione del contingente tariffario nella Categoria C prevista all'art. 2c del Reg. 1442/93.

La documentazione attestante la quantità dichiarata di banane commercializzate nella CEE nel periodo di riferimento è a disposizione della Amministrazione per gli eventuali controlli presso la Azienda ed è costituita da:
N° bollette doganali di importazione;
N° fatture di acquisto.
N° altra documentazione

Si impegna a non presentare per l'anno in corso analoga domanda in altro Stato Membro

Letto, confermato e sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante della Azienda.

(data e luogo) IN FEDE
(Il dichiarante)

Attesto che il dichiarante Sig. , identificato
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.
Luogo e data Il

Timbro d'ufficio

ALLEGATO C1

Reg. 404/93 -19c
(3,5% contingente dai P.T.)

FAC- SIMILE
DOMANDA DI CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE
(una copia per ogni ripartizione contingentale - bollo £15.000)

Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. Import
Div. IVa

OGGETTO: **REG. 404/93 REG. 1442/93 REG.1443/93**
ISTANZA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO D'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' CON RIFERIMENTO AL CONTINGENTE TARIFFARIO BANANE DI ORIGINE PAESI TERZI E/O ACP N.T. (Art. 19c Reg. 404/93)
TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 1993

La sottoscritta Azienda con sede nella Comunità a Tel Telefax P.IVA registrata nella lista degli Operatori che nel periodo di riferimento, a decorrere dal 1992, hanno iniziato ad esercitare la funzione economica di **1° Importatore, 2° Importatore, Maturatore** (cancellare le categorie non pertinenti) compilata dalla Spett.le Amministrazione in indirizzo, ai sensi delle allegate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con cui sono state presentate a seguito della pubblicazione dei regolamenti in oggetto, le richieste di registrazione,

chiede

il **rilascio di un certificato d'importazione** nella Comunità, a valere sul contingente tariffario banane di origine Paesi Terzi, (trimestre luglio/settembre) aperto il 1° Luglio 1993, per il quantitativo di Tonnellate pari al % (minimo 36% - massimo 60% della quota spettante per il semestre "93) .

A garanzia della osservanza dello impegno di importare, assunto con il presente atto, si allega inoltre la cauzione costituita in base ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia, per l'ammontare di Lit.
In attesa del rilascio del titolo agricolo richiesto, si inviano distinti saluti.
Fatto e sottoscritto a il

In Fede
(Il Rappresentante Legale)

ALLEGATI: n° dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
n° cauzione.

93A3510

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura di Campofelice, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e unità di Campofelice di Roccella (Palermo), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 7 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo) e unità di Corropoli (Teramo), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo) e unità di Corropoli (Teramo), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Flovetro, con sede in S. Salvo (Chieti) e unità di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Flovetro, con sede in S. Salvo (Chieti) e unità di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Stele, con sede in Teramo e unità di S. Nicolò a Tordino (Teramo), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Stele, con sede in Teramo e unità di S. Nicolò a Tordino (Teramo), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 28 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.R.M.A.I., con sede in Menfi (Agrigento) e unità di Menfi (Agrigento), per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.R.M.A.I., con sede in Menfi (Agrigento) e unità di Menfi (Agrigento), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Selin, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Selin, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icrot, con sede in Genova, unità di Genova e unità nazionali presso Ilva, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

4) in attuazione della delibera C I P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a. Lotti, con sede in Pietrasanta (Lucca) e cantiere di La Spezia, per il periodo dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1991 con decorrenza 6 maggio 1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

5) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Lotti, con sede in Pietrasanta (Lucca) e cantiere di La Spezia, per il periodo dal 6 novembre 1991 al 5 maggio 1992

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1991 con decorrenza 6 novembre 1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

6) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Lotti, con sede in Pietrasanta (Lucca) e cantiere di La Spezia, per il periodo dal 6 maggio 1992 al 5 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1992 con decorrenza 6 maggio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

7) in attuazione della delibera C I.P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Lotti con sede in Pietrasanta (Lucca) e cantiere di La Spezia, per il periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 6 novembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) in attuazione della delibera C I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a Cantieri navali del Golfo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

9) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Cantieri navali del Golfo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l T D I - Tubi Dalmine Ilva con sede in Genova e unità di Levate (Milano), Piombino (Livorno) Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992,

11) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Palmera con sede in Olbia (Sassari) e unita di Genova, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992,

12) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Palmera con sede in Olbia (Sassari) e unita di Genova per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 29 dicembre 1992,

13) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Derna industrie meccaniche, con sede in Genova e unita di Genova - Calata Derna per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992,

14) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a Derna industrie meccaniche, con sede in Genova e unità di Genova - Calata Derna, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992,

15) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Sanac già *Nuova Sanac* con sede in Genova e unità di Genova-Bolzaneto, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992,

16) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a. Sanac già *Nuova Sanac*, con sede in Genova e unità di Genova-Bolzaneto, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992,

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. L.E.S. elettronica con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992.

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. L.E.S. elettronica, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 17 febbraio 1993.

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con sede in Imperia e unità di Imperia, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 agosto 1992 con decorrenza 1° settembre 1992

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.a.s. Eurofil, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12461/1 del 6 novembre 1992.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Eurofil, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1992 con decorrenza 14 aprile 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12527/3 del 12 dicembre 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comar con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Comar, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicar, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi e Limidi (Modena), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicar, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi e Limidi (Modena), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

Corbin Co., con sede in Milano e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dal 17 aprile 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Art 2, comma 4, della legge n 223/91.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

Corbin Co., con sede in Milano e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. C.M.C. Divisione produzione prefabbricati con sede in Ravenna e unità di Pievesestina di Cesena (Forlì) e S. Arcangelo di Romagna (Forlì), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. C.M.C. Divisione produzione prefabbricati, con sede in Ravenna e unità di Pievesestina di Cesena (Forlì) e S. Arcangelo di Romagna (Forlì), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Ferrari Fernando, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Contributo addizioanle: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Ferrari Fernando, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Som, con sede in Reggio Emilia dal 1° giugno 1992 Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Som, con sede in Reggio Emilia dal 1° giugno 1992 Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unità di Ancona, Aprilia (Latina), Casalpusterlengo (Milano), Castelfiorentino (Firenze), Livorno, Modena, Polesella (Rovigo), Porto Corsini, Porto Marghera (Venezia), Ravenna, Revere (Mantova), per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1992 con decorrenza 1° agosto 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marcegaglia con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e unità di Forlimpopoli (Forlì), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 22 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 23 settembre 1991.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Santerno, con sede in Teramo e unità di Casalfiumanese (Bologna), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione controllata dal 12 marzo 1992).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Santerno, con sede in Teramo e unità di Casalfiumanese (Bologna), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo dal 7 ottobre 1992).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bitelli, con sede in Bagnarola di Budrio (Bologna) e unità di Minerbio e Bagnarola di Budrio (Bologna), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bitelli, con sede in Bagnarola di Budrio (Bologna) e unità di Minerbio e Bagnarola di Budrio (Bologna), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 14 aprile 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. San Polo shoes, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e unità di S. Mauro Pascoli (Forlì), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. San Paolo shoes con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e unità di S. Mauro Pascoli (Forlì) per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 29 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Baschieri & Pellagri con sede in Marano di Castenaso (Bologna) e unità di Marano di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Baschieri & Pellagri, con sede in Marano di Castenaso (Bologna) e unità di Marano di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Calzaturificio Magli, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Magli, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fuzzi, con sede in S. Giovanni in Marignano (Forlì) e unità di S. Giovanni in Marignano (Forlì), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fuzzi, con sede in S. Giovanni in Marignano (Forlì) e unità di S. Giovanni in Marignano (Forlì), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Menarini Bus, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 17 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 17 novembre 1992 al 16 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. S.M.A - Segnalamento marittimo e aereo, con sede in Firenze e unità di Campi Bisenzio, Firenze, uffici di Roma, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 17 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Ferriera del Valdarno, dal 1° gennaio 1993 *Ferdofin siderurgica*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) ora Torino e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) per il periodo dal 14 settembre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12659/6 del 1° febbraio 1993,

4) in attuazione della delibera C.I P.I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferriera del Valdarno dal 1° gennaio 1993 *Ferdofin siderurgica*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) ora Torino e unità di S Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 18 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Limitatamente ai lavoratori ex dipendenti della S r l. Ferriera del Valdarno;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Cecchi Lido & Figli, con sede in Prato (Firenze) e unità di Prato (Firenze), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Cecchi Lido & Figli, con sede in Prato (Firenze) e unità di Prato (Firenze), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 1° novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1992 con decorrenza 29 giugno 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 28 dicembre 1992;

3) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a. Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera C I P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 3 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r l. Coop. Apuana, con sede in in Vagli di Sotto (Lucca) e unità di Vagli di Sotto (Lucca), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

6) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Filatura Oliva, con sede in Montemurlo (Firenze) e unità di Piaggione (Lucca), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

7) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Filatura Oliva, con sede in Montemurlo (Firenze) e unità di Piaggione (Lucca), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gems, con sede in Seravezza, frazione Querceta (Lucca) e unità di Pietrasanta, località Torraccia (Lucca) e Seravezza, frazione Querceta (Lucca), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Contributo addizionale: no - Liquidazione coatta amministrativa;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Contributo addizionale: no - Liquidazione coatta amministrativa;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.S. - Società italiana sementi, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.S. - Società italiana sementi, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta e unità di Caltanissetta, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Contributo addizionale: no - Liquidazione coatta amministrativa;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità di Como e Sondrio, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Contributo addizionale: no - Liquidazione coatta amministrativa.

93A3435

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1993, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro

Centro aviazione leggera dell'Esercito. — Solidamente attestati su elevati livelli di efficienza operativa, i reggimenti e i gruppi squadroni, i reparti riparazioni e il centro ALE intervenivano in innumerevoli occasioni a favore delle popolazioni per prestare soccorsi, portare rifornimenti in località rimaste isolate, effettuare trasporti urgenti di ammalati e traumatizzati, spegnere incendi ed erano sempre presenti là dove il dolore e le necessità richiedevano solidarietà umana e salvaguardia della vita. Al di fuori dei confini nazionali l'aviazione leggera dell'Esercito dava un contributo sostanziale all'assolvimento di missioni umanitarie e per il mantenimento della pace, condotte dall'Esercito nell'ambito dell'ONU o della CEE o per iniziativa nazionale (Libano, Turchia, Namibia, Albania, ex Jugoslavia e Somalia). In ogni occasione gli ufficiali, i sottufficiali ed i soldati dell'ALE si prodigavano con ammirata professionalità, nobile altruismo, generosa dedizione e totale disponibilità a volte fino al sacrificio della vita, accrescendo il glorioso patrimonio di virtù militari e civiche dell'Esercito e dando lustro e prestigio all'Italia. — Vajont, ottobre 1963 - Somalia, gennaio 1993.

Medaglia d'argento

Scuola delle trasmissioni. — Fin dal momento della sua costituzione, 1953, innestandosi su una lunga e gloriosa tradizione nel settore dei collegamenti militari, l'Arma delle trasmissioni si è costantemente prodigata, con generosità ed ammirevole spirito di servizio, in difficili e complessi interventi, volti alla realizzazione o al

ripristino di sistemi di comunicazioni, a supporto di situazioni operative importanti e diversificate, sia in territorio nazionale sia lontano dalla madrepatria. Il suo contributo è sempre stato prezioso e fondamentale per consentire l'attività di comando e controllo, con particolare riferimento alle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità (Vajont, Sicilia, Friuli, Toscana, Campania - Basilicata), alle operazioni per missioni di pace (Libano, Namibia, Kurdistan, Albania, Somalia e Mozambico) ed alle operazioni di controllo del territorio («Forza Paris» - «Vespri Siciliani»). Le elevate qualità professionali e lo spirito di sacrificio del personale dell'Arma, le caratteristiche di modernità tecnologica dei mezzi in dotazione e la prontezza operativa delle sue unità, hanno contributo sostanzialmente all'efficacia degli interventi operativi ed al prestigio dell'Esercizio italiano. — Roma, 1° giugno 1953-8 marzo 1993.

93A3494

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 19 maggio 1993 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Corpo automobilistico. — Depositario ed erede di una tradizione ormai quasi secolare di efficienza, sacrificio silenzioso e dedizione al dovere, il Corpo automobilistico — nell'ambito di un intervento disposto dalla comunità internazionale a favore della popolazione albanese — forniva un contributo essenziale al contingente italiano impegnato nell'aiuto ad un Paese provato da sconvolgimenti socio-politici e da una precaria situazione economica. In tale contesto il Corpo ha svolto un'incessante attività umanitaria, contribuendo al pieno successo della missione ed al rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia. Dava prova, in tali circostanze, ancora una volta, di elevata professionalità, doti umane e generoso impegno nel solco di una consolidata tradizione, rinnovando il prestigio del Corpo e della sua Bandiera. — Albania, 18 settembre 1991-20 marzo 1993.

93A3495

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1993 e 20 maggio 1993, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

Medaglia d'argento

Car. Vito Torres, nato il 15 settembre 1958 a Carbonara (Bari), con la motivazione: «Alla guida di automezzo nel corso di predisposto servizio per la cattura di pericoloso latitante svolto con altri tre militari, intercettava e inseguiva autovettura con a bordo il ricercato e un complice che per sottrarsi all'arresto aprivano il fuoco Benché gravemente ferito in più parti, proseguiva imperterrito l'azione riuscendo con ardita manovra, prima di perdere le forze, a speronare e bloccare l'auto dei malviventi, uno dei quali veniva mortalmente colpito dai commilitoni. L'operazione si concludeva con la cattura del correo e di un suo favoreggiatore nonché con il sequestro di due pistole. Chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo». — Caserta, 20 maggio 1992.

Medaglie di bronzo

Brig. CC. Giovanni Mastrogiacomo, nato il 23 agosto 1967 a Palestrina (Roma), con la motivazione: «Nel corso di predisposto servizio per la cattura di pericoloso latitante svolto con altri tre militari, intercettava autovettura con a bordo il ricercato e un complice che, per sottrarsi all'arresto, aprivano il fuoco ferendo gravemente il commilitone alla guida dell'automezzo di servizio. Reagiva con rapidità e risolutezza con l'arma in dotazione colpendo mortalmente uno dei malviventi. L'operazione si concludeva con la cattura del correo e di un suo favoreggiatore nonché con il sequestro di due pistole. Chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo». — Caserta, 20 maggio 1992.

Brig. CC Franco Lo Mastro, nato l'8 novembre 1959 a Teano (Caserta), con la motivazione: «Nel corso di predisposto servizio per la cattura di pericoloso latitante, svolto con altri tre militari, intercettava autovettura con a bordo il ricercato e un complice che, per sottrarsi all'arresto, aprivano il fuoco ferendo gravemente il commilitone alla guida dell'automezzo di servizio. Benché colpito al viso da numerose schegge di vetro, reagiva con prontezza con l'arma in dotazione ferendo mortalmente uno dei malviventi. L'operazione si concludeva con la cattura del correo e di un suo favoreggiatore nonché con il sequestro di due pistole. Chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo». — Caserta, 20 maggio 1992.

App. CC Artibano Tripaldella, nato il 4 dicembre 1957 a S. Nicola La Strada (Caserta), con la motivazione: «Nel corso di predisposto servizio per la cattura di pericoloso latitante svolto con altri tre militari, intercettava autovettura con a bordo il ricercato e un complice che, per sottrarsi all'arresto, aprivano il fuoco ferendo gravemente il commilitone alla guida dell'automezzo di servizio. Benché colpito al viso da numerose schegge di vetro, reagiva con prontezza con l'arma in dotazione ferendo mortalmente uno dei malviventi. L'operazione si concludeva con la cattura del correo e di un suo favoreggiatore nonché con il sequestro di due pistole. Chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo». — Caserta, 20 maggio 1992

Brig. G. di F. Carlo Pinto, nato il 3 ottobre 1958 a Bari, con la motivazione: «In occasione di una rapina ai danni di un istituto bancario, con generoso impulso, fredda determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva prontamente per reprimere il gravissimo fatto delittuoso. Nella circostanza inseguiva i malviventi, unitamente ad altro militare, impegnandoli in un conflitto a fuoco. La decisa reazione consentiva il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di una pistola. Mirabile esempio di non comune coraggio, alto senso del dovere ed elevate doti di ardimento». — Sammichele di Bari (Bari), 19 giugno 1992.

App. s. UPG G. di F. Leonardo Farella, nato il 24 marzo 1943 a Gioia del Colle (Bari), con la motivazione: «In occasione di una rapina ai danni di un istituto bancario, con generoso impulso, fredda determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva prontamente per reprimere il gravissimo fatto delittuoso. Nella circostanza inseguiva i malviventi, unitamente ad altro militare, impegnandoli in un conflitto a fuoco. La decisa reazione consentiva il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di una pistola. Mirabile esempio di non comune coraggio, alto senso del dovere ed elevate doti di ardimento». — Sammichele di Bari (Bari), 19 giugno 1992.

Fin. Luigi Marcantonio, nato il 24 febbraio 1963 a Siena, con la motivazione: «Libero dal servizio ed in abito civile, affrontava, unitamente ad altro parigrado, due malviventi che armati di coltello avevano colpito mortalmente una terza persona. Nella circostanza, dopo una colluttazione con uno dei malfattori, lo disarmava e lo traeva in arresto. Mirabile esempio di non comune coraggio, ardimento ed altissimo senso del dovere». — Roma, 12 aprile 1992.

Fin. Vincenzo Rinaldi, nato l'8 maggio 1966 a San Severo (Foggia), con la motivazione: «Libero dal servizio ed in abito civile, affrontava, unitamente ad altro parigrado, due malviventi che armati di coltello avevano colpito mortalmente una terza persona. Nella circostanza, dopo un breve inseguimento di uno dei malfattori, lo traeva in arresto. Mirabile esempio di non comune coraggio, ardimento ed altissimo senso del dovere». — Roma, 12 aprile 1992.

93A3496

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
908 AR	Feeling Chic di Vichi Mauro & C. S.a.s.	Arezzo
1112 AR	Tavernelli Francesco	Sansepolcro
406 RM	S.n.c. O.R.A.R.T. di Pace Fausto e C	Roma
730 RM	Vita Giancarlo	Roma
789 RM	Portoghese Luciano	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi e stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
125 AN	Droghetti Gabriele	Loreto
597 AR	Gienne di Gori Donatino e Nuti Silvio S.n.c.	Arezzo
1028 AR	Martini Francesco	Subbiano
117 MC	Creazioni preziosi artistici S.r l.	Recanati
135 PA	Gulizzi G. Battista	Palermo
722 RM	Sodo Migliori Cesare	Roma
3 TP	Argenteria Sparta di Carra Ebe	Marsala
1433 VI	Bassano oro S.p.a.	Mussolente
1447 VI	Zeus S.n.c. di Capitanio Floriano & C.	Vicenza
27 VT	Vignati Aldo	Tarquinia

93A3497

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste a conseguire alcuni legati

Con decreto n. 1.14 11 del 18 maggio 1992 del prefetto per la provincia di Trieste l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato a conseguire il legato di L. 15.000.000 disposto dal sig. Pierino Ciccarelli con testamento pubblico 10 maggio 1985, a rogito notaio dott. Giovanni Tomasi.

Con decreto n. 1635 sett II del 1° dicembre 1992 del prefetto della provincia di Trieste l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato a conseguire il legato di:

a) monetario liquido in lire italiane di L. 2 920 000;

b) valuta estera per un totale di L. 35.361.000;

c) lingotti d'oro per un valore di L. 8.225.000;

d) depositi bancari per un totale di L. 35.068.565;

e) titoli di stato e certificati di deposito (Comit) per un totale di L. 80.000.000.

del valore totale di L. 161.574.565 a cui vanno aggiunti 5.000 marchi tedeschi e 791 dollari U.S.A., disposto dalla defunta sig ra Maria Sardi ved. Marzano con testamento olografo del 5 luglio 1985, pubblicato a rogito del dott Giulio Flora, notaio in Trieste, registrato a Trieste il 24 gennaio 1990, n. 267 sez. I/A, con verbale del 22 gennaio 1990, rep. n. 43761, racc. n. 7615.

93A3474

Autorizzazione all'istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto n. 1.14.11/1066 del 22 maggio 1992 del prefetto per la provincia di Trieste l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 14.768.000 depositata presso la Cassa di risparmio di Trieste per l'aquisto di materiale tiflotecnico (tre computer Epson, una barra Braille MB 208, due sintesi vocali PC VOX) disposta dai dipendenti e dall'amministrazione della società Lloyd Adriatico, con sede in Trieste.

93A3471

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 2086/Div. I dell'11 maggio 1992 del prefetto della provincia di Milano l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via del Vivaio, 7, Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato della somma di L. 375.230.302 più interessi maturati e maturandi, disposto con testamento olografo, pubblicato per atto del notaio Ulderico Brambilla in data 3 dicembre 1990, dalla defunta sig ra Bonaccini Wanda.

93A3473

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Aldo Bianchetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luigi Oneto, notaio in Alessandria, n. di rep. 13537/5273, consistente in un immobile sito in Trarego Viggiona (Novara) ubicato tra via Ai Monti e via Principale, del periziato valore di L. 47.490.000 e tre appezzamenti di terreno siti in Trarego Viggiona (Novara) del periziato valore di L. 1.773.000 e beni mobiliari per circa L. 1.300.000, e ad utilizzare il ricavato della vendita dei beni oggetto della liberalità per l'esplicazione delle attività istituzionali, assolvendo l'obbligo testamentario con l'apposizione di una lapide alla memoria dei genitori del defunto nel C.E.M., sito in Roma, via Ramazzini n. 31.

93A3476

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una donazione

Con decreto 1° aprile 1993 del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fresatrice alesatrice universale del valore di L. 123 000.000 disposta in suo favore dalla Bassano Grimeca S p a. da destinare al dipartimento di innovazione meccanica e gestionale.

93A3475

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 18 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 18 giugno 1993

Dollaro USA	1509,78
ECU	1777,77
Marco tedesco	906,77
Franco francese	269,89
Lira sterlina	2277,50
Fiorino olandese	808,67
Franco belga	44,13
Peseta spagnola	11,867
Corona danese	237,05
Lira irlandese	2215,00
Dracma greca	6,656
Escudo portoghese	9,538
Dollaro canadese	1184,33
Yen giapponese	13,996
Franco svizzero	1017,71
Scellino austriaco	128,85
Corona norvegese	214,95
Corona svedese	201,84
Marco finlandese	270,33
Dollaro australiano	1014,57

93A3545

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Avviso di avvio dell'istruttoria dei casi relativi al Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., Alleanza assicurazioni S.p.a. e San Giorgio servizi distribuzione S.r.l.; al Monte dei Paschi di Siena, SAI S.p.a. e DIPRAS S.p.a.; al Gruppo bancario San Paolo S.p.a., Fondiaria S.p.a. e Milano assicurazioni S.p.a.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera del 9 giugno 1993, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., della Alleanza assicurazioni S.p.a. e della San Giorgio servizi distribuzione S.r.l. per l'accertamento di un'eventuale infrazione all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all'accordo di collaborazione stipulato il 29 gennaio 1993, avente ad oggetto la distribuzione di prodotti assicurativi tramite sportelli bancari.

Il provvedimento è depositato presso la segreteria dell'ufficio istruzione ed inchieste «A» e sarà pubblicato, ai sensi di legge sul «Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Macchiati.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dietro specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dalla legge, presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità dai rappresentanti legali delle imprese interessate.

Per l'audizione degli interessati è fissato il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le eventuali istanze di audizione dovranno pervenire, presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità, anche a mezzo telefax, almeno sette giorni prima della scadenza del termine suddetto.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera del 9 giugno 1993, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, della SAI S.p.a. e della DIPRAS S.p.a. per l'accertamento di un'eventuale infrazione all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all'accordo di collaborazione stipulato il 2 luglio 1992, avente ad oggetto la distribuzione di prodotti assicurativi tramite sportelli bancari.

Il provvedimento è depositato presso la segreteria dell'ufficio istruzione ed inchieste «A» e sarà pubblicato, ai sensi di legge sul «Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Macchiati.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dietro specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dalla legge, presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità dai rappresentanti legali delle imprese interessate.

Per l'audizione degli interessati è fissato il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le eventuali istanze di audizione dovranno pervenire, presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità, anche a mezzo telefax, almeno sette giorni prima della scadenza del termine suddetto.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera del 9 giugno 1993, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Gruppo bancario San Paolo S.p.a. e della Fondiaria S.p.a. e della Milano assicurazioni S.p.a. per l'accertamento di un'eventuale infrazione all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all'accordo di collaborazione stipulato il 1° aprile 1992, avente ad oggetto la distribuzione di prodotti assicurativi tramite sportelli bancari.

Il provvedimento è depositato presso la segreteria dell'ufficio istruzione ed inchieste «A» e sarà pubblicato, ai sensi di legge sul «Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Macchiati.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dietro specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dalla legge, presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità dai rappresentanti legali delle imprese interessate.

Per l'audizione degli interessati è fissato il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le eventuali istanze di audizione dovranno pervenire, presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità, anche a mezzo telefax, almeno sette giorni prima della scadenza del termine suddetto.

93A3498

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministro dei trasporti 3 dicembre 1992, n. 334096/30, recante: «Prescrizioni per il trasporto aereo di materie radioattive e fissili». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1993).

Nella circolare citata in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra nominato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 16, art. 53, la formula riportata sotto la lettera *a)* è rettificata nel senso che dove è scritto:

$$« \Sigma \frac{B(i)}{iA_1(i)} \text{ minore od uguale ad } 1 »,$$

si legga

$$« \Sigma_i \frac{B(i)}{A_1(i)} \text{ minore od uguale ad } 1 »,$$

sotto la lettera *b)* la formula riportata è rettificata nel senso che, dove è scritto:

$$« \Sigma \frac{B(i)}{iA_2(i)} \text{ minore od uguale ad } 1 »$$

si legga

$$« \Sigma_i \frac{B(i)}{A_2(i)} \text{ minore od uguale ad } 1 »;$$

alla pag. 25, la formula per determinare «A_2 per miscuglio» è rettificata nel senso che, dove è scritto:

$$« A_2 \text{ per miscuglio} = \frac{1}{\Sigma \frac{f(i)}{iA_2(i)}} »;$$

si legga

$$« A_2 \text{ per miscuglio} = \frac{1}{\Sigma_i \frac{f(i)}{A_2(i)}} »,$$

alla pag. 29, nella tavola VI - Determinazione delle categorie dei colli, in corrispondenza dell'indice di trasporto compreso tra 0 e 1, nella colonna «massimo livello di radiazione in ogni punto della superficie esterna», dove è scritto «Maggiore di *0,05* mSv/h (0,5 mrem/h) ma non più di *0,05* mSv/h (50 mrem/h) .. », si legga: «Maggiore di *0,005* mSv/h (0,5 mrem/h) ma non più di *0,5* mSv/h (50 mrem/h) .»; in corrispondenza dell'indice di trasporto compreso tra 1 e 10, dove è scritto: «Maggiore di *0,05* mSv/h », si legga: «Maggiore di *0,5* mSv/h »;

alla pag. 30, nella Tavola VII è soppresso l'asterisco riportato come esponente allo 0 dell'Indice di trasporto,

alla pag. 35, art. 81, nella spiegazione della fig. 8, dove è scritto: «Il simbolo "***" indica lo spazio nel quale ...», si legga: «Il simbolo "****" indica lo spazio nel quale », al successivo art. 82, lettera *c)*, dove è scritto « su ogni superficie esterna di un collo *[417]* esente non deve superare ...», si legga « .. su ogni superficie esterna di un collo esente non deve superare .. »;

alla pag. 36 nella Tavola VIII l'indicazione posta in terza colonna «Limiti per collo», in corrispondenza della riga «Liquidi» deve essere sostituita con: «$10^{-1}A_2$»;

alla pag. 38, Tavola XI, penultima riga, dove è scritto «* H/X è il rapporto del numero di atomi di idrogeno al numero di atomi di radionuclide fissile», si legga: «* H/X è il rapporto del numero di atomi di idrogeno *rispetto* al numero di atomi di radionuclide fissile»,

alla pag. 41, nella Tavola XII sotto «Limite applicabile*» dove è scritto: «(μCi/cm²)», si legga «(nCi/cm²)»; nella stessa Tavola, dove è scritto: «Beta e gamma emettitori ed emettitori alfa *c* bassa tossicità», si legga. «Beta e gamma emettitori ed emettitori alfa *a* bassa tossicità»,

alla pag. 43, all'art. 113, dove è scritto. «I colli e i sovrimballaggi delle categorie II-GIALLA e III-GIALLA devono essere trasportati in ...», si legga: «I colli e i sovrimballaggi delle categorie II-GIALLA e III-GIALLA *non* devono essere trasportati in ...»;

alla pag. 45, Tavola XVI la durata del trasporto per l'ultima colonna è rettificata nel senso che dove è scritto: «24-*28* ore», si legga: «24-*48* ore»;

alla pag. 65, nella tabella riportata al paragrafo 1, lettera *a)*, sotto la voce «Gas» le indicazioni «Forma speciale» e «Altre forme» devono intendersi allineate con la indicazione «Trizio»;

alla pag. 80, al paragrafo 12, nella tabella riportata sotto la lettera *f)*, dove è scritto: «*Liquidi* combustibili, e tutti i liquidi e gas», si legga: «*Solidi* combustibili, e tutti i liquidi e gas»,

alla pag. 81, al paragrafo 2, lettera *b)* terzo rigo, dove è scritto «. (*ceder* Parte 7.7 2 2 e 7, », si legga « (*vedere* Parte 7.7 2 2 e 7; ».

alla pag. 84, paragrafo 12, nella tabella riportata sotto la lettera *f)*, dove è scritto: «*Liquidi* combustibili», si legga «*Solidi* combustibili»,

alla pag. 111, nell'appendice II sotto CONDUTTIVITÀ è eliminata la parentesi tonda aperta prima della seguente equivalenza «10 μmho/cm = 1 mS/m . »,

nella stessa appendice II, sotto PREFISSI del SI, nella colonna riportante il prefisso, dove è scritto. «*gira*», si legga «*giga*», dove è scritto: «*fermto*» si legga: «*femto*», nella colonna riportante i Simboli, in corrispondenza del prefisso «deka» il simbolo «*d*» è rettificato in «*da*»;

alle pagine 114 e 115 l'appendice V riportante la DICHIARAZIONE DEL MITTENTE PER LE MATERIE RADIOATTIVE è integralmente sostituita dai seguenti modelli

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS

Shipper

Air Waybill No

Page of Pages

Shipper's Reference Number
(optional)

Consignee

For optional use
for
Company logo
name and address

Two completed and signed copies of this Declaration must be handed to the operator

WARNING

Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties This Declaration must not in any circumstances be completed and/or signed by a consolidator a forwarder or an IATA cargo agent

AVVERTENZA

La mancata ottemperanza sotto ogni aspetto ai regolamenti può costituire una infrazione alle leggi penalmente perseguibile Questa dichiarazione non deve in nessun caso essere compilata e/o sottoscritta da un consolidatore da uno spedizioniere o agente merci IATA

TRANSPORT DETAILS

This shipment is within the limitations prescribed for *(delete non applicable)*

PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT	CARGO AIRCRAFT ONLY

Airport of Departure

Airport of Destination

Shipment type *(delete non-applicable)*

NON-RADIOACTIVE	RADIOACTIVE

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS

Proper Shipping Name, Class, UN Number or Identification Number, number of packages, packing instructions and all other required information as detailed in Dangerous Goods Regulations

Additional Handling Information

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are classified packed, marked and labelled and are in all respects in the proper condition for transport by air according to the applicable international and National Government Regulations

Il sottoscritto dichiara che il contenuto di questa spedizione corrisponde integralmente a quanto sopra descritto dal nome specifico di spedizione, ed è classificato imballato marcato ed etichettato ed è, sotto ogni aspetto nelle condizioni idonee per il trasporto aereo secondo le leggi internazionali e nazionali vigenti in materia

Name/Title of Signatory

Place and Date

Signature
(see warning above)

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS

Shipper

Air Waybill No

Page of Pages

Shipper's Reference Number
(optional)

Consignee

For optional use for Company logo name and address

Two completed and signed copies of this Declaration must be handed to the operator

WARNING

Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods Regulations may be in breach of the applicable law subject to legal penalties This Declaration must not in any circumstances be completed and/or signed by a consolidator a forwarder or an IATA cargo agent

AVVERTENZA

La mancata ottemperanza sotto ogni aspetto ai regolamenti può costituire una infrazione alle leggi penalmente perseguibile Questa dichiarazione non deve in nessun caso essere compilata e/o sottoscritta da un consolidatore da uno spedizioniere o agente merci IATA

TRANSPORT DETAILS

This shipment is within the limitations prescribed for *(delete non applicable)*

PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT	CARGO AIRCRAFT ONLY

Airport of Departure

Airport of Destination

Shipment type *(delete non-applicable)*

NON-RADIOACTIVE	RADIOACTIVE

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS

Dangerous Goods Identification						
Proper Shipping Name	Class or Division	UN or ID No	Subsidiary Risk	Quantity and type of packing	Packing Inst	Authorization

Additional Handling Information

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are classified packed, marked and labelled and are in all respects in the proper condition for transport by air according to the applicable International and National Government Regulations

Il sottoscritto dichiara che il contenuto di questa spedizione corrisponde integralmente a quanto sopra descritto dal nome specifico di spedizione, ed è classificato, imballato marcato ed etichettato, ed è, sotto ogni aspetto, nelle condizioni idonee per il trasporto aereo secondo le leggi internazionali e nazionali vigenti in materia

Name/Title of Signatory

Place and Date

Signature
(see warning above)

93A3436

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente la «Revoca alla società Chemil farmaceutici S.r.l. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in comune di Pianezza». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1993).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 31, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « nello stabilimento farmaceutico comune sito in *via Piaglia, 15, Pianezza (Torino)*», si legga: « nello stabilimento farmaceutico comune sito in *via Cavour 41-43 Novate Milanese (Milano)*»

93A3522

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189